PROROGA DELLA DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI ELETTIVI DELL'ARTIGIANATO

Art. 4

La lettera e) dell'articolo 16 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, e' cosi' modificata: "da quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane a carattere nazionale piu' rappresentative nominati, in ragione di almeno uno per ciascuna di esse, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, su designazione delle stesse organizzazioni".

Versione in vigore dal 14 giugno 1970, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga della durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato
Estremi	Legge 11 maggio 1970, n. 307
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-della-durata-in-carica-degli-organi-elettivi-dell-artigianato/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it